

**ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Lucca - Settore Supporto tecnico**

*Via Vallisneri, 6- 55100 - Lucca*

N. Prot: Vedi segnatura informatica

cl.: LU.01.11.16/3.17 del 04/09/2024

a mezzo: PEC

A Regione Toscana  
Direzione Ambiente ed Energia  
Settore VIA

PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**Oggetto:** Contributo istruttorio su Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'ampliamento dell'impianto di messa in riserva e di recupero rifiuti non pericolosi, ubicato in loc. Zinepri, nel Comune di Galliciano. Proponente: Ecoterre S.r.l. ampliamento dell'impianto di messa in riserva e di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in Loc. Zinepri, Galliciano (LU).

**Riferimento:** Richiesta della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana – Settore Valutazione Impatto Ambientale prot. n. 438302 del 05.08.2024, prot. ARPAT n. 2024/0061460 del 05.08.2024

**Documentazione esaminata:**

Doc. scaricata dal sito della Regione Toscana ns. prot. n. 2024/0064749

**Norme di Riferimento:**

D.Lgs 152/06 e s.m.i.

**Sintesi istruttoria**

Il Proponente vuole realizzare un progetto di ampliamento dell'impianto di messa in riserva e di recupero di rifiuti non pericolosi presso l'unità locale sita in Loc. Zinepri, Galliciano (LU). Considerata la capacità produttiva e della stima della quantità di materiali che saranno trattati annualmente, l'impianto previsto rientra tra quelli di cui al punto 7. lett. b) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs.152/2006. Per quanto riguarda la soglia quantitativa, tale categoria progettuale prevede una soglia di "capacità complessiva superiore a 10 t/giorno".

La Ditta, che effettua recupero di inerti, ha presentato un progetto consistente nell'annessione di una nuova area contigua a quella già in uso ed è attualmente autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale

rilasciata con atto SUAP 3644/15 del 21/09/2015 volturato a favore dell'impresa attraverso ATTO SUAP 8538/2023 conformemente a quanto indicato nella Determina 3553 del 27/02/2023.


La superficie disponibile passerà da 25.000 m<sup>2</sup> a 37.116 m<sup>2</sup>. Conseguentemente all'aumento di superficie, la ditta chiede un aumento delle tipologie di rifiuti trattabili oltre a quello dei quantitativi annui attualmente autorizzati, descritti nella tabella sotto riportata, con riferimento alle attività 7.2, 7.11 e 7.31bis del DM 05/02/98.

quantitativi attualmente autorizzati			quantitativi richiesti		
tipologia	R5	R13 istantanea	tipologia	R5	R13 istantanea
7.1	50.000	11.800	7.1	50.000	6.000
7.2	-----	-----	7.2	30.000	1.000
7.6	30.000	150	7.6	30.000	500
7.11	-----	-----	7.11	3.000	1.000
7.31bis	-----	-----	7.31bis	50.000	1.000
<b>totale</b>	<b>80.000</b>	<b>11.950</b>	<b>totale</b>	<b>163.000</b>	<b>9.500</b>

La capacità produttiva aumenterà dalle 42 t/h a 85 t/h calcolata su 8 ore per 240 gg/anno, come riportato nell'Allegato \_\_IX\_\_ tabella\_rifiuti.

## Rifiuti

Viene fornito uno stato sovrapposto per meglio definire le aree di stoccaggio dei vari rifiuti in ingresso delle MPS in uscita e che si riporta di seguito.



L'elaborato però presenta alcune difficoltà interpretative.

Si presuppone che i cerchi rossi indichino le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (contrassegnati con i relativi codici EER), mentre quelli verdi le corrispondenti MPS in uscita. La ditta però indica "EoW" seguito da un codice EER. Dato che viene applicato il DM 05/02/98 i materiali in uscita sono ancora da indicare come MPS e non EoW (che possono prodursi solo applicando il DM 152/22 per il "caso per caso"). Inoltre, dato che nella stessa MPS confluiscono più tipologie di rifiuti sarebbe più opportuno utilizzare le terminologie previste dal DM sul recupero. A titolo di esempio, le MPS di cui al punto 7.1 "Materie prime per l'edilizia" sono generate dai rifiuti EER 170101 e EER 170904 (che hanno più punti di stoccaggio in ingresso), mentre in uscita sono indicati "EoW 17.09.04" in varie pezzature e stoccati in vari punti dell'impianto e "EoW 17.01.01 0/15". **Per una migliore comprensione del ciclo produttivo è quindi indispensabile che la ditta fornisca un diagramma di flusso che dettagli le operazioni di trattamento e che adegui le nomenclature dei prodotti in uscita.**

Nella planimetria sono inoltre indicate aree di stoccaggio per "Terre DPR 120" e "Sottoprodotto art. 184 bis", tuttavia nello Studio Preliminare Ambientale non sono fornite informazioni sulla loro origine, gestione ed impiego.

Per i materiali da stoccare nelle aree identificate come "Terre DPR 120" e "Sottoprodotto art. 184 bis", il proponente dovrà fornire informazioni sulla loro origine, gestione/trattamento e impiego /riutilizzo.

Dall'analisi dello Studio Preliminare si apprende che l'area acquistata da Ecoterre si presentava già occupata da materiale che la ditta dichiara essere "non rifiuto". La ditta fornisce lo storico delle immagini tratte da Google Earth che ne dimostrano la presenza almeno fin dal 2017.

**Si chiede che la ditta fornisca gli atti necessari a dimostrare lo status di "non rifiuto" del materiale già presente nell'area tra i quali: natura e origine del materiale ed eventuale ciclo di trattamento, tempi di stoccaggio, destinazione ed utilizzi, caratterizzazione chimica, ecc.**

## **Rumore**

Per la matrice rumore, in risposta alla richiesta di contributo istruttorio del 09.08.24, viste la valutazione d'impatto acustico (di seguito VIAC) del 10.06.24 e lo studio preliminare ambientale (di seguito SPA) in riferimenti, si fa presente quanto segue.

Sulla VIAC si fa presente quanto segue:

- a) è necessario indicare il numero di operatori della ditta;
- b) considerato che a pag. 12 dello SPA è dichiarato che *"dalle planimetrie, si nota anche il posizionamento e l'occupazione dello spazio del nuovo impianto di frantumazione CAMS, più compatto rispetto al precedente [...]"*, è necessario chiarire se le misurazioni fonometriche e le valutazioni acustiche della VIAC comprendono o meno il vecchio impianto, se il vecchio impianto è stato dismesso, se ne è prevista la dismissione (e in caso affermativo quando), se le misurazioni fonometriche e le valutazioni acustiche sono solo sul nuovo impianto, è inoltre necessario indicare, anche cartograficamente, la posizione del nuovo e del vecchio impianto;

- c) considerato che in tabella di pag. 9 sono elencate varie sorgenti sonore, ma non è chiaro se erano tutte (e quali) funzionanti contemporaneamente nelle fonometrie svolte (vedi dicitura *“Rumore Ambientale impianto attivo e tutti i mezzi pesanti in esercizio”* a pag. 17), è necessario chiarire questo aspetto e valutare l'impatto acustico della ditta comprendendo nei calcoli, e/o nelle eventuali fonometrie di verifica (il tecnico infatti dichiara che le sorgenti sono già presenti), nelle valutazioni di rispetto dei limiti, tutte le sorgenti sonore della ditta (considerando la ditta come sorgente unica o gli eventuali scenari di operatività), nelle condizioni di maggior impatto acustico ai recettori (sia con riferimento all'ambientale che al residuo), comprendendo altresì il rumore dei nastri trasportatori, lo scarico del pezzame che alimenta gli impianti e i mezzi, la movimentazione dei cumuli, il rumore del vecchio impianto eventualmente ancora presente, ecc.;
- d) è necessario effettuare le valutazioni sull'impatto acustico della ditta, sul rispetto dei limiti di rumore, presso tutti i recettori interessati significativamente dal rumore dell'azienda (a titolo di esempio, non esaustivo, si fa presente che la mappa di pag. 14 mostra diversi edifici a Ovest della ditta, peraltro a una quota maggiore, che sono potenzialmente interessati dal suo impatto acustico e non sono stati considerati nella VIAC), comprendendo le nuove aree di ampliamento (qualora saranno ivi presenti sorgenti fisse di rumore o potranno operare sorgenti mobili), il rumore del vecchio impianto eventualmente ancora presente;
- e) considerato che il tecnico dichiara che gli impianti e le sorgenti valutati sono già presenti nella ditta, si ritiene necessario valutare la rumorosità dell'attività e il rispetto dei limiti di rumore nelle sue condizioni di maggior impatto acustico con idonee misurazioni di rumore ambientale e residuo ai recettori significativamente interessati dalla sua rumorosità, comprese le relative abitazioni (nel caso non fosse possibile l'accesso, sarà necessario rapportare ai recettori e alle relative abitazioni gli esiti delle fonometrie), comprendendo altresì il rumore del vecchio impianto eventualmente ancora presente;
- f) è necessario chiarire se i livelli di rumore sono stati misurati nelle condizioni di maggior impatto acustico (sia con riferimento all'ambientale che al residuo);
- g) considerato che il livello di rumore residuo della misura M14 (postazione P2 nell'area della ditta) è stato usato tale e quale ai recettori, quindi in modo erroneo, che è necessario conoscere il residuo in esterno, all'interno delle abitazioni, ai loro piani più alti, che non è stato valutato se il residuo è costante o variabile nel corso della giornata, se è il più basso (nel periodo di attività della ditta) o può essere inferiore in certi orari: è necessario chiarire quanto sopra, effettuare nuove valutazioni sul rumore residuo ai recettori anche nelle condizioni di minor residuo (è auspicabile eseguire appropriate nuove fonometrie ai recettori);
- h) è necessario valutare l'emissione dell'attività e il rispetto dei valori limite di emissione, considerando la ditta come sorgente unica, anche ai recettori;
- i) considerato che il tecnico valuta solo il transito dei camion, è necessario valutare il loro impatto acustico complessivo (carico / scarico, quando sono fermi col motore acceso, ecc.);
- j) è necessario valutare la presenza / assenza di componenti tonali e/o impulsive penalizzabili, anche ai recettori, in quanto non è stato fatto;
- k) è necessario considerare nei calcoli la direttività delle sorgenti sonore;
- l) è necessario valutare l'impatto acustico dei mezzi mobili (ad esempio camion, mezzi scarrabili, pala gommata, escavatore) nelle condizioni di maggior impatto acustico ai recettori per tutte le la-

vorazioni, considerando la possibile operatività in aree diverse della ditta (comprendendo anche le aree di ampliamento), tali aree sono da individuarsi anche cartograficamente;

- m) è necessario motivare perché l'area dove sono i nuovi impianti di frantumazione e vagliatura si dovrebbe comportare come una sorgente di rumore puntiforme dalla distanza di 3 metri, considerare nei calcoli le dimensioni degli impianti, applicare le equazioni di propagazione sonora per sorgenti estese, considerando altresì la loro direttività;
- n) è necessario indicare le distanze ai cui sono stati misurati i livelli sonori della pala gommata, dell'escavatore, dei mezzi scarrabili in tutte le postazioni di misura;
- o) l'equazione per calcolare il livello emissivo  $L_2$  al recettore R1 (vedi pag. 20) è usata in modo errato e il relativo livello sonoro è pertanto sottostimato, infatti:
  - a) è usata la distanza  $r_1$  di 1 metro, ma non le distanze delle sorgenti di rumore della ditta dalla postazione di misura di riferimento P1, è usata la distanza  $R_2$  (25 metri) del recettore R1 da P1, ma non le distanze delle sorgenti di rumore della ditta dal recettore R1;
  - b) non è stata considerata la direttività delle sorgenti sonore della ditta;
  - c) non è stata fornita alcuna motivazione perché le sorgenti della ditta si dovrebbero comportare con propagazione sferica di sorgente puntiforme;
  - d) è necessario considerare nei calcoli (ed elencarle) tutte le sorgenti di rumore della ditta nelle condizioni di maggior impatto acustico;
  - e) inoltre, come più sopra detto, è usato in modo erraneo il livello di rumore residuo misurato in P2 per valutare il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali;
- p) l'equazione per calcolare il livello emissivo  $L_2$  al recettore R2 (vedi pag. 21) è usata in modo errato e il relativo livello sonoro è pertanto sottostimato, infatti:
  - è usata la distanza  $r_1$  di 1 metro, ma non le distanze delle sorgenti di rumore della ditta dalla postazione di misura di riferimento P8, è usata la distanza  $R_2$  (30 metri) del recettore R2 da P8, ma non le distanze delle sorgenti di rumore della ditta dal recettore R2;
  - non è stata considerata la direttività delle sorgenti sonore della ditta;
  - non è stata fornita alcuna motivazione perché le sorgenti della ditta si dovrebbero comportare con propagazione sferica di sorgente puntiforme;
  - è necessario considerare nei calcoli (ed elencarle) tutte le sorgenti di rumore della ditta nelle condizioni di maggior impatto acustico;
  - inoltre, come più sopra detto, è usato in modo erraneo il livello di rumore residuo misurato in P2 per valutare il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali;
- q) è necessario misurare (o calcolare) i livelli sonori anche al recettore R3, tenendo conto di quanto sopra detto, ivi valutare il rispetto dei limiti di rumore, in quanto nella VIAC non sono riportati né calcoli, né eventuali fonometrie;
- r) è necessario produrre una planimetria in scala adeguata con l'ubicazione delle sorgenti sonore della ditta (sorgenti fisse e aree di operatività sorgenti mobili), ad esempio in scala 1:100 o 1:200;
- s) è necessario fornire una planimetria della zona dove ha sede la ditta che si estenda per un raggio di almeno 200 metri oltre la stessa (ad esempio in scala 1: 2.000 o 1: 5.000), comprendente le zone di potenziale influenza del suo impatto acustico;
- t) è necessaria la valutazione acustica del traffico indotto dalla ditta;



- u) è necessaria la valutazione dell'impatto acustico delle opere di cantiere previste (ne sono segnalate alcune nello SPA, ad esempio, alle pag. 29-30);
- v) è necessario valutare l'impatto acustico della ditta nel suo complesso nelle condizioni di maggior impatto acustico ai recettori, tenendo in debita considerazione quanto segnalato nella presente istruttoria.

Sul piano di monitoraggio acustico da presentare da parte della ditta (vedi riferimento a pag. 23-24 dello SPA: *“in riferimento alle integrazioni richieste con la “Comunicazione degli esiti della verifica di completezza ed adeguatezza” ricevuta dalla Regione Toscana in data 17/07/2024, al punto 4 “dare riscontro alle prescrizioni individuate nel provvedimento di verifica di cui alla determinazione dirigenziale n. 2138 del 18.05.2015 della Provincia di Lucca (indicare le modalità con cui sono state ottemperate)”*; comma a) dovrà essere presentato, contestualmente alla documentazione necessaria per l'attivazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/13), un piano di monitoraggio, da concordare con il Dipartimento Arpat di Lucca, delle seguenti matrici ambientali: ambiente idrico, qualità dell'aria e clima acustico”), nel capitolo *“Gestione impatto acustico ed emissioni sonore”* dello SPA, a pag. 26, è dichiarato che *“la dimostrazione del rispetto di tali limiti da parte dell'attività svolta dalla ditta Ecoterre S.r.l. è documentata dalla relazione di valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico abilitato ing. Vittorio Bengasino. La relazione tiene conto della variazione dell'impianto e dell'incremento dei quantitativi gestiti. Vedi 13Allegato\_XIII\_DEF\_VIAC\_ECOTERRE\_SRL\_2024\_verifica livelli (già trasmesso)”*, ossia la VIAC in argomento, che però non appare un piano di monitoraggio acustico (inoltre, per quanto di conoscenza, non è stato concordato con Arpat alcun piano di monitoraggio acustico).

**Si ritiene necessario che il piano di monitoraggio acustico che dovrà essere presentato, a titolo di esempio, debba almeno contenere, individuare e/o valutare gli elementi di seguito elencati:**

- le sorgenti di rumore della ditta con la loro descrizione, gli orari, le modalità di funzionamento;
- l'individuazione dei recettori interessati significativamente dall'impatto acustico della ditta;
- la classe acustica dell'impianto e dei recettori significativamente interessati dalla sua rumorosità con i relativi limiti da rispettare;
- l'individuazione delle postazioni di misura dei monitoraggi acustici;
- i periodi di riferimento in cui saranno effettuati i monitoraggi acustici;
- la previsione di misurazioni di rumore ambientale e residuo nei periodi di riferimento interessati dalla rumorosità della ditta da effettuarsi nelle postazioni di misura individuate;
- una planimetria della ditta, in scala opportuna, con l'individuazione delle sue sorgenti di rumore;
- una planimetria con i recettori significativamente interessati dal rumore della ditta con le postazioni di misura;
- la frequenza dei monitoraggi acustici proposti;
- le valutazioni di rispetto dei limiti di rumore una volta effettuati i monitoraggi acustici;
- le eventuali sorgenti dell'impianto con necessità di risanamento / efficientamento acustico.

In conclusione si ritiene necessario **fornire chiarimenti e integrazioni sopra individuati, valutare il rispetto dei cogenti limiti di rumore ai recettori interessati significativamente dal rumore della ditta nelle condizioni di maggior impatto acustico dell'attività, con riferimento anche ai piani più alti e alle facciate più esposte degli edifici (punti da a) a v).**

Considerato che il tecnico dichiara che le sorgenti di rumore della ditta sono già presenti, **si ritiene necessaria una verifica fonometrica dei livelli sonori della ditta ai recettori nelle sue condizioni di maggior impatto**

**to acustico (con riferimento all'ambientale e al residuo) per verificare il rispetto dei vigenti limiti di rumorosità.**

Dalla lettura delle relazioni in riferimento si evince che la matrice rumore è una componente potenzialmente significativa dell'impatto ambientale della ditta (per la tipologia di attività con presenza di sorgenti di rumore impattanti, per la presenza di abitazioni nei suoi dintorni, per le lavorazioni all'aperto).

Non risultano agli atti di ARPAT esposti relativi alle attività della ditta in oggetto.


## AMD

E' stato redatto il PGAMD che, come riportato nella premessa, rimane inalterato rispetto a quanto riportato nell'allegato tecnico della DD 2625/2014 (atto SUAP 3644/15).

La superficie scolante aumenta da 23000 (come riportato nella relazione tecnica del maggio 2015) a 35000m<sup>2</sup>; le acque da trattare (AMPP) passano da 34,5 a 52,5 m<sup>3</sup> <sup>1</sup>

Come riportato anche nella DD 3644/15 e come descritto pag. 6/9 della Relazione PGAMD, l'impianto di depurazione presente è costituito una vasca tricamerale di decantazione dove confluiscono in modo naturale le AMD e dove avviene la separazione fisica del materiale solido senza utilizzo di prodotti chimici. Dalla terza vasca, tramite tubazione interrata in cemento, avviene lo scarico nel Fiume Serchio. Nella DD e nella relazione si riporta anche che esiste un'area dedicata al conferimento e alla messa in riserva dei rifiuti inerti classificati con il codice CER 17 03 02 (*miscele bituminose non contenenti catrame*). Questa sezione presenta una pavimentazione cementata, da cui le acque di dilavamento vengono convogliate ad un disoleatore (Laquad).

Nella planimetria (Tav\_2\_gestione\_AMD) sono riportati i flussi idrici e non si evince quest'ultimo trattamento, come non risulta che tutte le AMD subiscono un trattamento dal disoleatore.



Le vasche hanno un volume pari a 62,4 m<sup>3</sup>, per cui il loro dimensionamento è adeguato per il trattamento delle AMPP anche se si considera che l'area contenete i rifiuti cod. CER 170302 ha un coefficiente pari a 1; tuttavia non risulta presente la separazione delle AMPP dalle AMSP.

Pur essendo descritto lo scarico nel fiume Serchio, in planimetria non è riportato nessun collegamento ad un corso d'acqua.

Infine nello STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE -integrazioni, si legge

<sup>1</sup> 175 m<sup>3</sup> X 0,3 (coefficiente di deflusso).

L'impresa, infatti, raccoglierà le AMPP considerate contaminate, come meglio descritto nella relazione (*vedi 10Allegato\_X\_relazione\_gestione\_AMD; 11Allegato\_XI\_Tav\_gestione\_AMD; 12Allegato\_XII\_Rdp\_scarico*), e le reimmetterà nel ciclo produttivo entro 48h dall'evento atmosferico.

Considerato quanto sopra, possiamo stabilire che l'attività non produrrà scarichi di AMPP.

Nello SPA si rimanda anche all'allegato 29 Relazione impianto trattamento AMD Ecoterre, documento datato 21/03/2012 (con riferimento normativi superati) con una planimetria dell'impianto di trattamento non corrispondente a quanto descritto negli altri documenti.

Come riportato nelle Integrazioni allo Studio Preliminare di Verifica Assoggettabilità è presente un sistema di lavaggio gomme a ciclo chiuso, da cui non hanno origine scarichi di acque reflue industriali.

Per quanto sopra si richiedono le seguenti integrazioni:

- **chiarire se e come avviene la separazione di AMPP e AMSP o se è presente un trattamento in continuo**
- **chiarire se l'impianto è a ciclo chiuso e rendere congruenti i documenti**
- **riportare in planimetria l'eventuale punto di scarico**
- **aggiornare la relazione sull'impianto di depurazione delle AMD (allegato 29) rendendolo specifico per l'impianto presente**
- **chiarire perché per i rifiuti cod CER 170302 non è prevista una sedimentazione, ma solo un trattamento con disoleatore**

### ***Emissioni in atmosfera***

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è stata effettuata la valutazione delle emissioni diffuse di polveri associate alle attività di lavorazione e stoccaggio materiali inerti in cumuli, secondo la metodologia delle Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri di ARPAT "*riportate nell'allegato 1 DGP 213- 09*". Il proponente stima un flusso emissivo di 112 g/h.

Si richiede di **chiarire per quale motivo non sono state prese in esame le fasi lavorative antecedenti il carico della tramoggia e di esplicitare se è previsto il transito messi su aree non asfaltate**. Inoltre si fa presente che l'ultimo aggiornamento delle LG è stato pubblicato in Allegato 2 al PRQA 2018. Si richiede di **aggiornare la valutazione delle emissioni di polveri alle LG ARPAT più recenti**.

Se confermato il flusso emissivo, risulterebbe inferiore al valore di riferimento specifico in funzione della distanza dei recettori e dei giorni lavorati. Si ritiene condivisibile la proposta di procedere alla bagnatura per la minimizzazione delle emissioni diffuse, in caso di criticità e comunque al fine di minimizzare le emissioni diffuse, si raccomanda di valutare anche l'applicazione delle seguenti tecniche e misure organizzative/gestionali:

- orientamento dei cumuli in modo da minimizzare la superficie esposta al vento
- innalzamento delle barriere al di sopra del colmo dei cumuli
- installazione di barriere frangivento per diminuire le velocità di impatto del vento
- programmazione delle attività in modo da evitare condizioni meteo avverse
- effettuazione di regolare manutenzione e pulizia dei macchinari (nastri, vagli, ecc.)



- adozione di procedure per minimizzare dispersione di polveri (minimizzazione altezze di caduta, limitazione velocità mezzi, pulizia delle strade, ecc.)

Si ricorda che “dovrà essere presentato, contestualmente alla documentazione necessaria per l’attivazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/13), un piano di monitoraggio, da concordare con il Dipartimento Arpat di Lucca, delle seguenti matrici ambientali: ambiente idrico, qualità dell’aria e clima acustico”.

### **Conclusioni**

Esaminata la documentazione in premessa e viste le osservazioni emerse nel corso dell’istruttoria tecnica, si ritiene che le informazioni fornite non consentano di escludere impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli identificati nello SPA.

Sulla base delle osservazioni sopra formulate, al fine di poter esprimere una valutazione esaustiva si richiede che siano forniti i chiarimenti e le integrazioni **evidenziati nel corpo dell’istruttoria**.

Lucca, 04.09.2024

La Responsabile Settore Supporto Tecnico

Ing. Diletta Mogorovich<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993